

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. Valdera Acque S.r.l.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest, Zona Alta val di Cecina e Valdera - Dipartimento prevenzione

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta

di parere per modifica all'impianto di depurazione sito in località Gello, nel Comune di

Pontedera (PI) – cod. aramis 73950. Proponente: Valdera Acque Srl. Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota del 16/02/2024 (prot. 0114170) e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alla modifica all'impianto di depurazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Premessa

L'impianto di depurazione in questione:

- rientra tra quelli di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 7 lettera v "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti");
- è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità concluso con esclusione della procedura di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 4499 del 22/10/2009 della Provincia di Pisa;
- è attualmente autorizzato con AIA di cui al Decreto Dirigenziale n. 7038 del 07/04/2023 della Regione Toscana, per attività IPPC Codice 6.11 "Trattamento a gestione indipendente di acque reflue industriali non coperte dalle norme di recepimento della Direttiva 91/271/CEE" (Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente e oggetto della presente nota, prevede l'inserimento in via definitiva di un sistema di dosaggio di policloruro di alluminio direttamente all'interno delle vasche di ossidazione delle tre linee di depurazione, onde favorire la precipitazione dell'inquinante fosforo sotto forma di fosfati.

Il Proponente evidenzia che l'intervento sopra riportato è finalizzato ad assicurare il rispetto del limite per il Fosforo nello scarico. Storicamente il valore registrato per tale parametro, monitorato con cadenza mensile, si è sempre attestato attorno ad un valore medio di 3 mg/L, a fronte di un limite di concentrazione allo scarico pari a 10 mg/L (come previsto da Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006). Con il rilascio dell'AIA, avvenuto in data 07/04/2023, in conseguenza dell'applicazione delle BAT Conclusions (Tab. 6.1 per gli scarichi diretti in corpo idrico ricevente), il nuovo valore limite prescritto del fosforo totale si è notevolmente ridotto, passando a 3 mg/L. Alla luce dei risultati analitici della campagna di monitoraggio del maggio 2023, è stata predisposta la modifica in oggetto, verificandone tramite apposito monitoraggio l'idoneità all'abbattimento della concentrazione di fosforo ai fini del rispetto del limite attualmente autorizzato allo scarico.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, come sopra evidenziato il progetto di modifica in esame:



DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

- è finalizzato a garantire il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali del parametro Fosforo;
- non determina una variazione per quanto attiene la capacità depurativa dell'impianto;
- non determina variazione per quanto riguarda emissioni in atmosfera e clima acustico;
- determina variazioni non significative per quanto attiene la produzione di rifiuti;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

- "1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
- 2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
- 3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

"[...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]".

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- punto 7 lettera v) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;



DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

visto l'art. 11 comma 1 del Regolamento Regionale 19/R/2017 "Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:

a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; b)";

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, a cura della Provincia di Pisa;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca un potenziamento né una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, ma che tuttavia ne costituisca una variazione tecnica per quanto attiene il trattamento dei reflui in uscita dall'impianto. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. L'intervento in esame è inoltre necessario per garantire il rispetto del limite per il Fosforo nello scarico in acque superficiali che a seguito del rinnovo dell'AIA ed adeguamento alle BAT di settore è stato abbassato da 10 mg/L a 3 mg/L.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda che quanto dichiarato dal proponente per gli scarichi idrici sia controllato in sede di monitoraggio di cui allo specifico Piano previsto nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA.

Si ricorda infine di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile Arch. Carla Chiodini

PDA/LG



DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

- 1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- 2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- 3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- 4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore VIA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa:
- 5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
- 6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.